DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3029

Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Energia, Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo e confermata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue:

- Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In particolare, l'art. 12 di tale decreto, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concerne la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

- Il comma 10 del citato articolo 12 affida alla Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, l'approvazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

- Tali Linee Guida risultano adottate dal Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante - per l'appunto -Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

- La Parte V, punto 18.4, delle Linee Guida prevede che le Regioni adeguino le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data della loro entrata in vigore.

- A tale fine, appare opportuno che la Giunta Regionale adegui la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione, già adottata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35, del 23 gennaio 2007, al fine di conformare il procedimento regionale a quanto previsto dalle Linee Guida nazionali.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, lettere a) e k).

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai dirigenti interessati;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il documento allegato denominato "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili".

3. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Regione Puglia

Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Requisiti dei proponenti

1.1. I proponenti la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per gli imprenditori commerciali dalla legislazione vigente, e nel caso in cui siano costituiti in forma di società, debbono avere come scopo sociale la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

1.2. I requisiti di cui al comma precedente non sono richiesti nel caso di impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 100 chilowatt e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dal D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2[1].

2. Presentazione e contenuti della domanda per l'autorizzazione unica

2.1. Il procedimento di autorizzazione unica ha inizio dalla data di presentazione della domanda indirizzata alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, Corso Sonnino, 177 - 70100 Bari. La domanda per la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per la realizzazione delle opere connesse, deve essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it.

2.2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 2.3 e 2.4, è corredata dai seguenti documenti predisposti

[1] Art. 2. (Definizioni) 1. [omissis] 2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3 – 25 [omissis].

secondo le Istruzioni Tecniche per l'informatizzazione dell'Autorizzazione Unica, approvate con determina dirigenziale del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo:

a) progetto definitivo dell'iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
    i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
    ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamenti; nello specifico, per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi (non inferiore ad un anno) e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per le biomasse dovrà essere presentato il piano di approvvigionamento (previsto dal Regolamento Regionale n. 12/2008) e, nel caso di biomasse ottenute da coltivazioni agricole, la cartografia relativa ai bacini di approvvigionamento interessati;
    iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
    iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi e delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
    v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 megawatt;
    vi. un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
c) nel caso di istanze relative ad impianti da insediarsi in zone agricole:
    i. relazione pedo-agronomica;
    ii. rilievo delle produzioni agricole di qualità (produzioni a marchio I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P.) con allegata opportuna relazione descrittiva;
    iii. rilievo degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (alberi monumentali, alberature, muretti a secco) con allegata opportuna relazione descrittiva;
    iv. dichiarazione del conduttore dei terreni agrari ricadenti sull'area interessata dall'impianto che:
        - la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
        - sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell'impianto;
d) stralcio delle tavole e richiamo delle relative norme d'uso del vigente Piano Paesaggistico Regionale nonché, nel caso di pianificazione comunale adeguata

al suddetto Piano, stralcio delle tavole e richiamo delle relative norme dello strumento comunale, in riferimento alle aree interessate dall'intervento;

e) relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ove prescritta;
f) nel caso in cui una qualunque delle componenti del progetto sia localizzata all'interno di aree di salvaguardia o di protezione speciale individuate dal Piano di Tutela delle Acque è necessario predisporre apposita relazione di compatibilità al Piano;
g) nel caso in cui nell'area interessata dal progetto insistano aree e/o manufatti che siano stati oggetto di finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, mappa che evidenzi le suddette aree e/o manufatti, nonché gli elementi su cui persistano gli impegni connessi al suddetto finanziamento con allegata dichiarazione relativa ai finanziamenti ricevuti;
h) documentazione attestante i requisiti soggettivi di cui al punto 1.1;
i) certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;
j) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
k) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al medesimo punto, dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
l) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita;
m) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti o validati dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente e validati dal gestore di rete competente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
n) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (ove prescritta), ai sensi della vigente normativa in materia di tutela ambientale; ovvero, nel caso in cui il proponente opti di presentare direttamente istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale, la suddetta ricevuta si intende riferita a alla procedura di VIA;

o) eventuale dichiarazione del progettista, accompagnata da sintetica relazione esplicativa, attestante che l'impianto non è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
p) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta nel caso di progetti per i quali è prevista la sola valutazione d'incidenza, altrimenti inclusa nel procedimento di VIA, ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE[2], del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., della DGR 304/2006, e del R.R. 28/2008;
q) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori nella misura corrispondente alla potenza dell'impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per classe e tipologia indicati nella DGR 26 ottobre 2010, n. 2259, e successive modifiche e/o integrazioni. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale (sul numero di conto 60225323) in favore della Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con la causale 'Oneri istruttori per la procedura di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Dlg. n. 387/2003';
r) impegno alla prestazione, entro centottanta giorni dal rilascio della autorizzazione unica, di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
s) impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. L'importo delle fideiussioni previste dalla presente lettera e da quella precedente è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La Regione, anche avvalendosi dell'ARPA, può motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per dette citate tipologie di fideiussioni parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
t) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, che approva le 'Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili' (d'ora in poi 'Linee Guida Nazionali', corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
u) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, copia della comunicazione effettuata alle competenti Soprintendenze ai sensi del punto 13.3 delle 'Linee Guida Nazionali';

[2] Che ha abrogato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE.

v) dichiarazione con la quale il proponente si obbliga a sottoscrivere l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione e del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento e di cui al successivo punto 4;
w) piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008);
x) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della LR n. 31/2008).

2.3. La domanda è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

2.4. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dalle Linee Guida nazionali, le Soprintendenze informano la Regione circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6 delle 'Linee Guida Nazionali', di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. d) delle 'Linee Guida Nazionali'.

3. Avvio e svolgimento del procedimento unico

3.1. Responsabile del procedimento di autorizzazione unica è il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche o suo delegato ai sensi del capo II della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.2. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conferenza di servizi preliminare.

3.3. La documentazione elencata al punto 2.2 ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.

3.4. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, distinto per tipologia di fonte e nel caso di fotovoltaico distinguendo quello da insediarsi in area agricola da quello in aree diverse e tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

3.5. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Regione, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il proponente ha ulteriori 30 giorni per completare la documentazione, decorsi inutilmente i quali l'istanza si intende automaticamente decaduta. Trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

3.6. Verificata la documentazione presentata, la Regione inoltra una copia del progetto definitivo a ciascuno degli Enti interessati al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta di cui al punto 2.2, lettera c.vi) mediante PEC. Il proponente ha facoltà di depositare copia del progetto definitivo, autenticata come conforme all'originale depositato, presso ciascuno degli Enti indicati.

3.7. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.8. La Conferenza di Servizi è convocata mediante PEC (ai sensi del DPR n. 68/2005) e – solo per gli Enti non ancora dotati di PEC – attraverso raccomandata a.r.. Della convocazione della Conferenza di Servizi è data notizia sul sito internet http://www.sistema.puglia.it.

3.9. Gli impianti di cui al presente provvedimento sono assoggettati alle verifiche di assoggettabilità alla VIA secondo le disposizioni previste dalla Legge regionale n. 11 del 2001, come modificata dalla Legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13, nei limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 2, della citata legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13.

3.10. E' fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.

3.11. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, ai sensi delle Linee Guida nazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 megawatt, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle Linee Guida Nazionali; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto;
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 2.4, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3.12. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi di cui al punto 3.7.

3.13. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero quelli individuati dalle norme regionali di attuazione. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.14. Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche. Laddove dette modifiche intervengano a valle del provvedimento di verifica ovvero del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è necessario che l'Autorità Competente per la VIA si esprima

nuovamente attraverso una presa d'atto del carattere non sostanziale della modifica (eventualmente corredata di integrazioni alle prescrizioni del provvedimento iniziale). Nell'eventualità di effetti negativi e significativi sull'ambiente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente per la VIA dispone la riapertura del procedimento di verifica o di VIA per intervenuta modifica sostanziale del progetto originale.

3.15. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, il responsabile del procedimento convoca l'autorità competente affinché si esprima nella conferenza dei servizi. L'inutile decorso del termine di cui all'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26, comma 2.

3.16. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale disponibilità non può essere inferiore ad anni 20.

3.17. La Regione determina in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle Linee Guida nazionali.

3.18. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti 3.13, 3.14 e 3.15, non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

3.19. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresì ferme le disposizioni

dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.

4. Atto unilaterale d'obbligo ed autorizzazione unica - contenuti essenziali

4.1. Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei servizi, il proponente sottoscrive un Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio. Nell'atto d'obbligo sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto.

4.2. Con l'Atto unilaterale d'obbligo, il proponente, con riferimento alla fase di realizzazione dell'impianto, deve impegnarsi a:
1. favorire l'imprenditoria del sistema produttivo locale;
2. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
3. consentire l'accesso al cantiere dei funzionari tecnici della Regione Puglia incaricati di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti.
Parte integrante dell'Atto unilaterale d'obbligo è il progetto definitivo dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento. a valle delle eventuali rielaborazioni e/o modifiche apportate per tener conto di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi.

4.3. All'Atto unilaterale d'obbligo il proponente allega la ricevuta del versamento a favore della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale 'D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere", dell'importo pari a 10,00 € per ogni 1 kW di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell'impianto.

4.4. Dopo la regolare sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo da parte del proponente, l'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi. Essa sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

4.5. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed a mettere in esercizio l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

4.6. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.

4.7. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni, comprese quelle previste dal provvedimento di Verifica ovvero dal provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale, alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

4.8. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

4.9. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 4.12, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c) fideiussione a prima richiesta di cui al precedente punto 2.7, lettera r);

d) fideiussione a prima richiesta di cui al precedente punto 2.7, lettera s).

4.10. Le dichiarazioni di cui ai punti 4.9 lettere a) e b) devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito della documentazione di cui al punto 4.9, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

4.11. Le disposizioni di cui al punto 4.9 non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente pubblico.

4.12. Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

5. Determinazione della soglia di potenza degli impianti in autorizzazione ai fini delle valutazioni istruttorie

5.1 Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza indicati nelle presenti disposizioni procedurali sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o – anche per via indiretta – siano riconducibili ad unico centro di interessi economici e/o giuridici. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa Cabina Primaria di raccolta 150/20 kV).

6. Entrata in vigore

6.1 Il presente provvedimento entra in vigore il 1' gennaio 2011.

7. Disposizioni transitorie

7.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

7.2 I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conclusi ai sensi della previgente normativa (DGR n. 35 del 23 gennaio 2007) qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m), e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.

7.3 Per i procedimenti in corso al 1' gennaio 2011 e per i quali ai sensi del punto 7.1 si applicano le disposizioni di cui al presente provvedimento, il proponente, a pena di improcedibilità, integra l'istanza con la documentazione prevista al punto 2, entro il 1' aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a valutazioni di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e le tempistiche individuate nella parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.